

COMUNE DI SERINO (AV)

25 MAG 2026

Prot. N. 4775

**COMUNE DI
SERINO**

PROVINCIA DI AVELLINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2026 – 2028

9

REVISORE UNICO
Verbale n. 12 del 25/05/2026
COMUNE DI SERINO

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE RELATIVA A "FABBISOGNO DEL PERSONALE DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020 – ANNI 2026-2027-2028"

La sottoscritta dott.ssa Orsola Graziosi nominata Revisore Unico ai sensi dell'art. 234 comma 3 del d. lgs 267/2000 del Comune di Serino, per il triennio 2024/2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2024 previa designazione della Prefettura di Avellino con verbale del 22/04/2024 prot. N. 003610.

PREMESSO

-che è stato richiesto il parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al "Fabbisogno del personale determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. ministero dell'interno 17 marzo 2020 – anni 2026-2027-2028" ai sensi dell'art. 19 c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

- che l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli "strumenti di programmazione economico-finanziaria";

- che l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I*

comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

• che il Dm. 17 marzo 2020 - "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020, in particolare:

- all'art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;

- all'art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e in particolare il comma 2 che prevede :
"A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”;

- all'art. 5, comma 1 prevede che "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2”;

- all'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 che prevede "per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

VISTA

- la deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs n. 165/2001, il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2026-2028 e il relativo piano occupazionale prevedendo una spesa massima per nuove assunzioni pari ad € 44.493,89.



CONSTATATO

- che nel prospetto al Piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028, si evidenzia un rapporto, calcolato ai sensi del D.M. 17.03.2020, tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio del 16,63%, compreso, dunque, entro il limite della prima soglia fissata, dall'art. 4 del citato D.M., al 26,90%, come risultante dalle tabelle che seguono:

Schema riepilogativo di calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo agli anni 2026-2027-2028

		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
A	Spesa del personale	923.535,49 (consuntivo 2025)	923.535,49 (consuntivo 2025)	923.535,49 (consuntivo 2025)
B	Spesa del personale anno 2018 consuntivo	1.074.847,49	1.074.847,49	1.074.847,49
C	Media entrate correnti 2023/2025 al netto del FCDE 2025 per l'anno 2026	5.553.344,33	5.553.344,33	5.553.344,33
	Media entrate correnti 2023/2025 al netto del FCDE 2025 per l'anno 2027			
	Media entrate correnti 2023/2025 al netto del FCDE 2025 per l'anno 2028			
D	Rapporto effettivo tra spesa del personale ed entrate correnti	16,63%	16,63%	16,63%
E	Valore soglia tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%
F	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (C*B-A)	570.328,46	570.328,46	570.328,46
G	Incremento annuo della spesa di personale, in sede di prima applicazione Tabella 2 (B * H)	279.460,35	279.460,34	279.460,34
H	% massima di incremento spesa di personale Tabella 2	26%	26%	26%



I	Spesa già in itinere 2026 concorsi in atto (da considerare poiché non compresa nella voce A) e limitazione per equilibri di bilancio pari a 168.425,76	29.044,78 (2023) + 31.855,85 (2025) +(C1 p.t. 12/36 per 6 mesi 2026 . 5.640,07)+168.425,76 = 234.966,46	29.044,78 (2023) + 31.855,85 (2025) +(C1 p.t. 12/36 per 6 mesi 2026 . 5.640,07)+168.425,76 = 234.966,46	29.044,78 (2023) + 31.855,85 (2025) +(C1 p.t. 12/36 per 6 mesi 2026 . 5.640,07)+168.425,76 = 234.966,46
L	Incremento effettivo alla spesa del personale (G-I)	44.493,89	44.493,89	44.493,89
M	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno (A + G)	1.354.307,84	1.354.307,84	1.354.307,84

- che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che il Comune dispone di un margine teorico di potenziale maggiore spesa calcolato in euro 44.493,89 per gli anni 2026, 2027 e 2028;
- che l'amministrazione dovrà rispettare tale limite di spesa per l'anno 2026, 2027, 2028 come previsto dalla normativa vigente;

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, il Revisore unico, tenuto conto che

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
 - il D.M. 17 marzo 2020;
 - le note rilasciate dalla Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente (Allegato al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale),
- accertato:
- che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2026/2028 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
 - che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.



esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, alla proposta di delibera della Giunta Comunale, avente per oggetto:

"Fabbisogno del personale – determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero Interno 17 marzo 2020 – anni 2026-2027-2028".

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Serino li, 25/05/2026

IL REVISORE UNICO

DOTT. SSA ORSOLA GRAZIOSI

Orsola Graziosi

